

Cernita di sentenze della Corte Europea dei Diritti dell'Uomo

1° trimestre 2009

I. Sentenze contro la Svizzera

1. Sentenza [Neulinger e Shuruk](#) dell'8 gennaio 2009 (ricorso n. 41615/07)

Art. 8 CEDU, diritto al rispetto della vita privata e familiare; ritorno di un minore rapito

Alla fine del mese di maggio 2005 la ricorrente, Isabelle Neulinger, con cittadinanza belga, svizzera e israeliana, in violazione di una decisione di un Tribunale israeliano ha lasciato Israele con il figlio Noam Shuruk dell'età di due anni non ancora compiuti. I due si trovano ora nel Cantone di Vaud. Shay Shuruk, padre del bambino e residente in Israele, ha chiesto, in virtù della decisione di un tribunale israeliano, che il bambino faccia ritorno in Israele. Dopo che la richiesta è stata respinta dalle autorità cantonali, il Tribunale federale ha intimato alla signora Neulinger, con sentenza del 16 agosto 2007, di provvedere al rientro del figlio entro la fine di settembre 2007, ritenendo che si potesse esigere dalla signora di tornare in Israele con il figlio.

La signora Neulinger e il figlio hanno successivamente presentato ricorso alla CEDU, lamentando in particolare il fatto che il Tribunale federale non avrebbe tenuto debitamente conto del rischio che il ritorno in Israele avrebbe potuto rappresentare per Noam Shuruk, sostenendo quindi a torto l'esigibilità del rimpatrio.

La Corte ha stabilito che i ricorrenti, lasciando Israele, hanno violato la Convenzione dell'Aia sul rapimento di minori (RS 0.211.230.02). La Convenzione prevede in questi casi l'immediato rientro del bambino nel Paese di provenienza, a meno che a ciò non sia connesso il rischio di grave pregiudizio fisico o emotivo per il bambino. Nella ponderazione dei diversi interessi da effettuare ai sensi dell'art. 8 cpv. 2 CEDU va dunque valutato se il Tribunale federale abbia a ragione negato l'esistenza di una siffatta situazione eccezionale. La Corte ha ritenuto che nulla lascia concludere che le autorità israeliane non fossero in grado o non avessero l'intenzione di proteggere i ricorrenti da un eventuale comportamento aggressivo da parte del padre di Noam Shuruk. La Corte ha inoltre ritenuto che, essendosi la ricorrente trasferita volontariamente in Israele, dove ha vissuto sei anni e dove ha lavorato per la stessa azienda multinazionale per cui ha lavorato in Svizzera, è ragionevole aspettarsi da lei che torni in Israele con il figlio. Lo stesso dicasi per Noam Shuruk. Per quanto concerne il rischio di una condanna penale e dell'eventuale arresto della ricorrente, non ci sarebbe alcun motivo di dubitare delle dichiarazioni delle autorità israeliane che hanno fortemente ridimensionato tale rischio. La Corte ha inoltre dichiarato che il benessere del bambino è meglio salvaguardato se gli è data la possibilità di mantenere i contatti con entrambi i genitori. In tal senso è responsabilità della ricorrente fare in modo di trovare un accordo con il padre del bambino sulla sua educazione, la sua dimora e le modalità di visita. La Corte ha quindi ritenuto che la decisione impugnata non costituisca una violazione dell'articolo 8 (4 voti

contro 3; richiesta della ricorrente di revisione della decisione pendente dinnanzi alla Grande Camera).

2. Sentenza [Schlumpf](#) dell'8 gennaio 2009 (ricorso n. 29002/06)

Art. 8 CEDU, diritto al rispetto della vita privata e familiare; assunzione da parte della cassa malati dei costi di un intervento per il cambiamento di sesso

Dopo aver deciso di cambiare sesso, dal 2002 la ricorrente ha vissuto da donna la sua vita di tutti i giorni. Nel 2003 ha iniziato una terapia ormonale e psicologica. Nel mese di novembre 2004 ha richiesto che la cassa malati si assuma le spese di un'operazione per cambiare sesso. Con lettera del 29 novembre 2004 la cassa malati ha respinto la richiesta. Prima di prendere visione di tale lettera, il 30 novembre 2004 la ricorrente si è sottoposta all'intervento, richiedendo poi alla cassa malati una decisione suscettibile di ricorso, che ha poi contestato dinnanzi al Tribunale federale. Secondo la giurisprudenza, i costi per interventi di cambiamento di sesso possono essere sostenuti dalla cassa malati solo se la diagnosi è confermata, per cui il paziente si deve precedentemente sottoporre per due anni a una terapia ormonale e psicologica. Il ricorso è stato respinto facendo riferimento a tale giurisprudenza, le cui condizioni non sono soddisfatte.

Dinnanzi alla Corte la ricorrente ha lamentato la violazione dell'art. 6 cpv. 1 CEDU, in quanto non si è tenuta alcuna udienza pubblica per la valutazione del caso, il Tribunale federale si è arbitrariamente affidato alla propria autonoma valutazione e non a quella di esperti del settore medico e si è rifiutato di accogliere dei capitoli di prova (audizione di altri esperti). La ricorrente ha inoltre sostenuto che l'applicazione della giurisprudenza menzionata (periodo di attesa di due anni) rappresenta una violazione del diritto al rispetto della vita privata (art. 8 CEDU).

Per quanto concerne la violazione del diritto a un processo equo (art. 6 CEDU), la Corte ha ritenuto che il respingimento da parte del Tribunale federale delle assicurazioni (TFA) della richiesta di accogliere ulteriori pareri di esperti sia da considerarsi sproporzionato. Il tribunale ha in questo modo illegittimamente sostituito la propria valutazione a quella di esperti in campo medico. Per quanto concerne il diritto a un'udienza pubblica, la Corte ha stabilito che il procedimento non ha sollevato solo questioni di natura giuridica o tecnica; per cui non sussistevano le condizioni perché il TFA potesse eccezionalmente rifiutarsi di tenere un'udienza pubblica. Vi è dunque violazione dell'articolo 6 capoverso 1 CEDU (processo equo e diritto a una pubblica udienza; unanimità).

Esaminando l'eventualità di violazione dell'articolo 8 CEDU, la Corte ha sostenuto che il TFA, nell'applicare la regola del biennio di attesa, non avrebbe tenuto conto del fatto che dal pronunciamento della giurisprudenza in materia nel 1988 riguardo al fenomeno della transessualità la scienza medica ha fatto grandi progressi. La decisione basata su questa giurisprudenza non avrebbe poi tenuto sufficientemente conto della particolare situazione della ricorrente, che al momento della richiesta di assunzione dei costi aveva già 67 anni. Sussiste quindi una violazione dell'articolo 8 CEDU (5 voti contro 2; domanda del governo di riesaminare il caso pendente dinnanzi alla Grande Camera).

II. Sentenze e decisioni contro altri Stati

1. Sentenza [F.H.](#) contro la Svezia del 20 gennaio 2009 (ricorso n. 32621/06)

Art. 2 e 3 CEDU, espulsione verso l'Iraq nonostante la situazione di violenza generalizzata

Il ricorrente ha lasciato l'Iraq nel 1993. In qualità di ufficiale della riserva sotto il regime di Saddam Hussein, dal quale è poi fuggito, rischia la pena di morte nel caso ritorni nel Paese. Inoltre è cristiano. Essendo già stata respinta la sua richiesta di asilo per scarsa credibilità, il governo svedese ha ritenuto, sulla base di un riesame del caso successivamente alla caduta di Saddam Hussein, che il ricorrente non corra in Iraq alcun pericolo.

La Corte ha ritenuto strettamente correlate le censure di violazione degli art. 2 e 3 CEDU e ha deciso di esaminarle contestualmente. La sussistenza di una situazione di violenza generalizzata non è sufficiente a configurare una violazione dell'art. 2 o 3 CEDU in caso di espulsione. La Corte ammette la sussistenza di una situazione critica in termini di sicurezza in Iraq, che però sembra ora migliorata, come dimostrato dalla diminuzione di vittime civili e dall'avvio del rientro volontario dei profughi. La situazione è ancora critica sotto il profilo della sicurezza, tuttavia non così grave da configurare di per sé una violazione dell'art. 2 o 3 CEDU. Il ricorrente è identificabile come cristiano sulla scorta dell'iscrizione sul documento d'identità della religione di appartenenza, e i cristiani sono in effetti spesso vittime di aggressioni. Ma le comunità cristiane sono presenti in Iraq e il governo e le forze di sicurezza hanno ripetutamente dato prova della loro volontà di agire a protezione di questi gruppi. Dato che il ricorrente non ha preso parte ad azioni di guerra né è ricercato dalla polizia, la sua precedente appartenenza all'esercito non comporta un rischio concreto di persecuzione. La Corte non ritiene pertanto che vi sia stata violazione degli articoli 2 e 3 CEDU (5 voti contro 2).

2. Sentenza [A. e altri](#) contro il Regno Unito del 19 febbraio 2009 (Grande Camera) (n. 3455/05)

Art. 3 CEDU, divieto di tortura; art. 5 CEDU, diritto alla libertà; art. 13 CEDU, diritto ad un ricorso effettivo; art. 15 CEDU, deroga in caso di emergenze; misure di lotta al terrorismo

A seguito degli attacchi dell'11 settembre 2001 il governo britannico ritiene che il pericolo di attacchi terroristici costituisca un pericolo pubblico che minaccia la vita della nazione ai sensi dell'art. 15 CEDU. Secondo il governo, la minaccia proviene in principal modo da soggetti stranieri dimoranti in Gran Bretagna, che non possono essere espulsi perché altrimenti sarebbero esposti al rischio di un trattamento che viola l'articolo 3 CEDU. Il governo ha deciso di consentire l'arresto di stranieri sospettati di terrorismo internazionale. Non ritenendo questo regime di detenzione compatibile con l'articolo 5 capoverso 1 CEDU, in data 11 novembre 2001 il governo britannico ha in-

formato il segretario generale del Consiglio d'Europa di essersi avvalso del diritto di deroga ai sensi dell'articolo 15 CEDU.

Le disposizioni in questione (di seguito: legge del 2001) sono entrate in vigore il 4 dicembre 2001 e sono state abrogate nel mese di marzo 2005. I ricorrenti sono stati arrestati in esecuzione di tali disposizioni.

Dinnanzi alla corte i ricorrenti hanno tra l'altro sostenuto:

- che la loro detenzione a tempo indeterminato in rafforzate condizioni di sicurezza costituisce un trattamento inumano o degradante (art. 3 CEDU);
- che il regime di detenzione adottato è da ritenersi illegale, discriminatorio e sproporzionato (art. 5 cpv. 1 e 15 CEDU);
- che, essendo solo in parte a conoscenza delle accuse loro mosse, non hanno potuto efficacemente controbattere alle stesse (art. 5 cpv. 4 CEDU);
- di non aver potuto far valere il diritto a una riparazione ai sensi dell'art. 5 cpv. 5 CEDU.

Art. 3 isolatamente considerato o in combinazione con l'art. 13

Alla luce di tutte le circostanze rilevanti, la Corte ha unanimemente ritenuto che la situazione dei ricorrenti non presenti le caratteristiche di gravità che avrebbero potuto configurare una violazione dell'articolo 3 CEDU.

In riferimento all'osservazione secondo cui i ricorrenti non avrebbero avuto la possibilità di avvalersi di un ricorso effettivo, la Corte ha stabilito che l'articolo 13 CEDU non garantisce la possibilità di eccepire dinnanzi alle autorità nazionali il fatto che una legge violi la Convenzione. Non si ritiene pertanto vi sia violazione dell'articolo 3 in combinazione con l'articolo 13 CEDU (unanimità).

Art. 5 cpv. 1 e 15

Dalla legge del 2001 emerge con chiarezza che i ricorrenti sono stati arrestati in seguito al sospetto che fossero "terroristi internazionali". La privazione della libertà per ragioni di sicurezza e la carcerazione preventiva non sono compatibili con il diritto alla libertà garantito dall'articolo 5 CEDU, a meno che sussista una valida ragione per giustificare la deroga ai sensi dell'articolo 15 CEDU. Perciò la Corte ha preso in esame la validità della deroga notificata.

La Corte ha ritenuto che ciascun governo tenuto a garantire la sicurezza della popolazione possa liberamente valutare la sussistenza di eventuali pericoli alla luce delle informazioni a sua disposizione. Non si può dunque rimproverare al governo britannico di aver considerato imminente il pericolo di un attacco.

Ricorrendo, per gestire un problema di sicurezza, a una misura tratta dal diritto in materia di stranieri, l'Esecutivo e il Parlamento non avrebbero tuttavia reagito adeguatamente al pericolo, esponendo un particolare gruppo di persone sospettate di terrorismo al rischio discriminatorio e sproporzionato della privazione della libertà a tempo inde-

terminato. La Corte ritiene pertanto che le misure attuate siano da ritenersi sproporzionate in quanto ad esse è connesso un ingiustificato trattamento discriminatorio di cittadini stranieri nei confronti di cittadini britannici. Violazione dell'articolo 5 cpv. 1 CEDU (unanimità).

Art. 5 cpv. 4

I ricorrenti hanno sostenuto di non essere stati sottoposti a un processo equo, in quanto non sono stati loro comunicati tutti i capi d'accusa formulati contro di loro.

La Corte ha sottolineato l'importanza di acquisire informazioni su Al Qaida e sui suoi adepti e di mantenere il segreto sulle fonti di tali informazioni. Ha inoltre ammesso che quest'interesse pubblico si scontra con il diritto dei ricorrenti a un procedimento equo nel quadro dell'esame della legittimità della carcerazione. Se non è possibile rendere note tutte le informazioni pertinenti al caso, gli svantaggi che ne derivano devono essere compensati in modo da consentire comunque ai ricorrenti di controbattere alle accuse loro mosse. La Corte ha constatato che la verifica della legittimità della carcerazione è stata affidata a un organo giudiziario indipendente e che avvocati specializzati sono stati autorizzati a verificare gli elementi confidenziali senza tuttavia comunicarli ai ricorrenti, e ha ritenuto che la segretezza non sia stata invocata in maniera eccessiva e ingiustificata.

La Corte ha però stabilito che le garanzie procedurali di cui all'articolo 5 capoverso 4 CEDU sono state violate nei casi in cui ai ricorrenti sono state comunicate solo informazioni generiche e l'organo di controllo ha disposto o prorogato la carcerazione esclusivamente o in gran parte sulla base di atti segreti (unanimità).

Art. 5 cpv. 5

La Corte ha stabilito che per le violazioni citate i ricorrenti non hanno potuto far efficacemente valere il diritto alla riparazione. La Corte ritiene dunque che vi sia stata violazione dell'articolo 5 capoverso 5 CEDU (unanimità).

3. Sentenza [C.G.I.L. e Cofferati](#) contro l'Italia del 24 febbraio 2009 (ricorso n. 46967/07)

Art. 6 cpv. 1 CEDU, immunità parlamentare come limitazione del diritto di accesso alla giustizia

In un articolo di giornale del 25 marzo 2002, che riprendeva sostanzialmente alcune affermazioni fatte in un'intervista dall'allora Ministro per le Riforme e membro della Camera dei Deputati Umberto Bossi, l'intervistato accusava i ricorrenti, un sindacato e il suo segretario generale, di aver fornito, con il loro atteggiamento politico, l'alibi per l'assassinio di un rinomato consulente economico del governo italiano. Ai ricorrenti è stato impedito di compiere azioni legali contro Umberto Bossi, in quanto la Camera dei Deputati ha considerato le affermazioni in questione come dichiarazioni di un parlamentare nell'esercizio delle proprie funzioni, per le quali egli gode dell'immunità, e in quanto la Corte Costituzionale investita della questione dalla competente sezione civile del Tribunale non è entrata in materia, in virtù del fatto che i passaggi rilevanti dell'intervista non sarebbero stati riproposti con sufficiente precisione dal Tribunale.

Il diritto di accesso a un tribunale competente in materia civile non è assoluto. Sono ammesse congrue limitazioni, che non minino l'essenza del diritto. Secondo la giurisprudenza costante la libertà di espressione dei parlamentari è tanto importante da far ritenere conciliabile con l'art. 6 CEDU il fatto di accordare ai membri del Parlamento l'immunità assoluta per le affermazioni fatte in Parlamento e nell'ambito dei suoi organi. Per affermazioni fatte al di fuori di questi luoghi deputati è invece imprescindibile una ponderazione degli interessi in gioco. Il principio di proporzionalità va inteso in senso restrittivo qualora non sussista un evidente rapporto con l'attività svolta da una persona nella sua veste di parlamentare. Ciò vale in particolare se la limitazione del diritto di accesso a un tribunale discende dalle decisioni di un organo politico. Giungere a conclusioni diverse vorrebbe dire limitare, in maniera inconciliabile con quanto statuito dall'art. 6 CEDU, il diritto di accesso a un tribunale quando al centro della questione si trovano affermazioni fatte da un membro del Parlamento. La Corte ritiene pertanto che vi sia stata violazione dell'articolo 6 CEDU (5 voti contro 2).

4. Sentenza [Amutgan](#) contro la Turchia del 3 febbraio 2009 (n. 5138/04)

Art. 6 cpv. 3 CEDU, diritto di difendersi da sé o avere l'assistenza di un difensore di propria scelta; avvocato della prima ora

Il ricorrente è stato sospettato di appartenere al PKK e posto sotto fermo preventivo di polizia. Senza la presenza di un difensore, la Polizia ha condotto un primo lungo interrogatorio redigendo un verbale completo, nel quale il ricorrente ha affermato, tra l'altro, di aver preso parte a diverse azioni armate del PKK. Successivamente il ricorrente è stato interrogato, sempre durante il fermo preventivo di polizia, da un procuratore e da un giudice, ma anche questa volta in assenza di un avvocato, ripetendo le affermazioni già rese. In occasione del processo ha tra l'altro affermato, questa volta con l'assistenza di un avvocato, di essere stato costretto ad apporre le proprie impronte digitali sul verbale dell'interrogatorio di polizia. Il ricorrente è stato condannato a morte sulla base di tale verbale, ma successivamente la pena è stata commutata in ergastolo.

Dinnanzi alla Corte il ricorrente denuncia la violazione del proprio diritto di difesa, in quanto durante il fermo preventivo di polizia gli sarebbe stato negato l'accesso all'assistenza legale. Non sapendo leggere, non avrebbe potuto prendere atto del contenuto del verbale, di cui non gli sarebbe nemmeno stata data lettura. Il ricorrente sarebbe infine stato costretto ad apporre le proprie impronte digitali in calce al verbale stesso.

La Corte ha rilevato che l'accesso a un difensore è stato sistematicamente rifiutato a persone accusate di reati di competenza dei tribunali per la sicurezza dello Stato e che il ricorrente è stato successivamente (durante la carcerazione preventiva e il processo) assistito da un avvocato. La sentenza si baserebbe prevalentemente sul primo interrogatorio del ricorrente, in occasione del quale il diritto del ricorrente a difendersi e a farsi difendere da un legale sarebbe stato sostanzialmente leso a causa del fatto che all'interrogatorio non era presente un avvocato. Questo vizio di procedura non sarebbe stato sanato nemmeno dal successivo accesso del ricorrente a un difensore legale né dallo svolgimento del contraddittorio. La Corte ritiene pertanto che vi sia stata violazione dell'articolo 6 capoverso 3 in combinazione con l'articolo 6 capoverso 1 CEDU (unanimità).

5. Sentenza [Joseph Grant](#) contro il Regno Unito dell'8 gennaio 2009 (ricorso n. 10606/07)

Art. 8 CEDU, espulsione di un immigrato criminale

Nato nel 1960 in Giamaica, a 14 anni il ricorrente è giunto in Gran Bretagna. La madre, i fratelli e i suoi quattro figli vivono in Gran Bretagna. Egli non ha più parenti in Giamaica. La figlia, nata nel 1996, vede il ricorrente circa tre volte a settimana. Dal 1985 il ricorrente è stato ripetutamente condannato, tra l'altro, per reati in materia di circolazione stradale, furto con scasso, danneggiamento, lesioni personali e reati legati al traffico di stupefacenti. Nel 1990 gli è stato perciò prospettato il rischio di espulsione. Infine, nel mese di maggio 2005, il Ministro degli Interni ne ha disposto l'espulsione, contro la quale il ricorrente si è opposto senza successo.

La Corte ribadisce la sussistenza di un'ingerenza nella vita privata e, in considerazione della figlia più piccola, in quella familiare del ricorrente. L'espulsione è prevista dalla legge e persegue obiettivi coerenti con la salvaguardia dell'ordine pubblico e la prevenzione dei reati. La necessità dell'ingerenza va giudicata sotto diversi punti di vista. I reati commessi non comportano pene particolarmente gravi. D'altronde, saltano all'occhio la sistematicità dei reati e la lunga durata del periodo in cui sono stati commessi, nonché la circostanza che la minaccia di espulsione del 1990 non ha avuto alcun effetto. In particolare si rileva che il ricorrente non è mai stato, tranne in un'eccezione, a lungo a piede libero. Inoltre, nonostante i regolari contatti, non ha mai convissuto con nessuno dei suoi figli. I contatti con i figli e la famiglia possono essere mantenuti per telefono e per e-mail; anche i suoi parenti possono fargli visita in Giamaica. Infine il ricorrente ha la possibilità, al massimo dopo 10 anni dall'espulsione, di richiedere la revoca dell'ordinanza di espulsione. La Corte ritiene pertanto che non vi sia stata violazione dell'articolo 8 CEDU (unanimità).

6. Decisione [W.](#) contro i Paesi Bassi del 20 gennaio 2009 (n. 20689/08)

Art. 8 CEDU, diritto al rispetto della vita privata; archiviazione di dati relativi al DNA

Il giudice minorile ha ritenuto il ricorrente colpevole di lesioni personali, condannandolo a 30 ore di lavori socialmente utili e 20 ore di pena educativa. Sulla base di questa sentenza, il procuratore ha disposto che venga determinato il profilo DNA del ricorrente per mezzo di un campione di saliva. Il ricorrente ha presentato ricorso avverso questa decisione, adducendo che il procuratore non avrebbe tenuto sufficientemente conto dei suoi interessi in quanto minorenni, considerato che egli ha commesso il fatto all'età di 15 anni. Il tribunale investito della materia ha confermato la decisione del procuratore.

Dinnanzi alla Corte il ricorrente eccepisce tra l'altro la violazione dell'articolo 8 CEDU, in quanto non si sarebbe tenuto in sufficiente considerazione il bene del bambino ai sensi dell'articolo 3 della Convenzione sui diritti del fanciullo (RS 0.107) e il giudice non avrebbe nella fattispecie tenuto sufficientemente conto dei suoi interessi.

La Corte ha sottolineato l'utilità delle banche dati del DNA ai fini dei procedimenti penali e la limitata gravità dell'ingerenza, che avrebbe anche potuto avere esiti favorevoli

all'interessato, consentendogli di allontanare rapidamente da sé sospetti errati. La Corte ha ritenuto che questi criteri sono applicabili anche in casi che coinvolgono minorenni. La legge prevede l'archiviazione di dati relativi al DNA solo in relazione a reati di una certa gravità e la durata della loro conservazione dipende dalla pena massima prevista per il reato commesso. Le norme contemplano quindi sufficienti barriere contro eventuali abusi. La Corte ha inoltre sostenuto che i profili del DNA vengono archiviati in forma anonima e codificata, e che il ricorrente sarebbe sottoposto a confronto con tali dati solo nel caso commettesse nuovi reati. Pertanto la Corte ritiene irricevibile il ricorso per manifesta infondatezza (unanimità).

7. Sentenza [Tatar](#) contro la Romania del 27 gennaio 2009 (ricorso n. 67021/01)

Art. 8 CEDU, diritto al rispetto della vita privata; tutela ambientale

I ricorrenti, un padre e suo figlio, risiedevano nella città rumena di Baia Mare, nelle vicinanze di una miniera d'oro. Dal 1998 la miniera è stata gestita dalla ditta *Aurul* facendo uso di nuove tecniche d'estrazione che prevedevano l'impiego di grandi vasche di cianuro di sodio. Si tratta di una sostanza che, a contatto con l'aria, produce vapori altamente tossici di acido cianidrico. In data 30.1.2000 nell'impianto di trattamento si è aperta una falla, per cui grandi quantità di questa sostanza sono confluite nelle acque circostanti giungendo fino al Mar Nero. Il padre ha invano presentato, dinnanzi a svariate istanze rumene, reclami e ricorsi nei quali sosteneva che lui e la sua famiglia erano stati esposti a rischi per la salute in conseguenza della catastrofe ambientale descritta e che le condizioni del figlio, sofferente di asma, erano peggiorate in seguito all'impiego della nuova tecnologia.

I ricorrenti lamentano dinnanzi alla Corte, richiamandosi all'art. 2 CEDU, l'atteggiamento passivo delle autorità di fronte ai loro reclami concernenti i rischi derivanti dall'uso di cianuro di sodio per la salute, l'ambiente e la vita stessa delle persone. La Corte ha verificato l'eventuale violazione dell'articolo 8 CEDU.

Facendo riferimento a studi sull'impatto ambientale effettuati dall'ONU e dall'UE in merito all'area di Baia Mare, la Corte ritiene provato il fatto che, a causa della catastrofe nonché delle sostanze inquinanti e dei pericoli provenienti dall'impianto di trattamento, il benessere dei ricorrenti sia stato messo a repentaglio in misura tale da giustificare l'applicazione dell'articolo 8 CEDU.

La Corte non ritiene fornita la prova del nesso causale tra i danni ambientali e il peggioramento delle condizioni del ricorrente sofferente di asma, giungendo però alla conclusione che lo Stato rumeno non ha adeguatamente adempiuto al suo dovere di sottoporre ad adeguata valutazione preventiva i rischi connessi all'attività dell'azienda e di adottare idonee misure per la salvaguardia dei diritti dei ricorrenti. Richiamandosi al diritto nazionale e internazionale, la Corte sottolinea come lo Stato rumeno avrebbe dovuto informare le persone interessate sulle conseguenze e sui rischi per l'ambiente rappresentati dalle attività industriali in questione. Anche dopo la catastrofe – che non ha determinato un'interruzione delle attività della ditta *Aurul* – le autorità rumene hanno omesso di informare la popolazione colpita circa le conseguenze della catastrofe e le misure prudenziali da adottare per evitare il ripetersi di simili accadimenti. Sebbene il padre abbia tentato per diverse vie di ottenere informazioni sulle conseguenze

dell'incidente, egli e la sua famiglia hanno continuato a vivere in condizioni di paura e incertezza.

Pertanto la Corte conclude che la Romania non ha adempiuto al suo dovere di rispettare la vita privata e familiare dei ricorrenti, violando dunque l'articolo 8 della Convenzione (unanimità).

8. Decisione [Faccio](#) contro l'Italia del 31 marzo 2009 (ricorso n. 33/04)

Art. 10 CEDU, libertà di informazione e canoni per la ricezione di trasmissioni televisive

Il ricorrente ha rinunciato alla ricezione dei programmi di emittenti televisive pubbliche. Successivamente il suo apparecchio televisivo è stato sigillato contro la sua volontà. Il ricorrente ha ritenuto leso il proprio diritto alla libertà di informazione, in quanto in questo modo gli è stata impedita anche la ricezione di emittenti private, nonostante egli abbia inteso smettere di pagare solamente il canone per la ricezione di emittenti pubbliche.

La Corte ritiene che la legge preveda un'ingerenza nell'articolo 10 CEDU e persegua il legittimo obiettivo di dissuadere i soggetti dal non versare un canone dovuto. Il canone per la ricezione di canali televisivi, al pari di una tassa, è destinato a finanziare il servizio pubblico di radiotelevisivo. Un sistema che consentisse di vedere solo le reti private stravolgerebbe la natura di tale canone, che rappresenta un contributo al finanziamento di un servizio pubblico e non il corrispettivo che i privati devono versare per la ricezione di determinate emittenti. Anche a fronte del limitato importo del canone (€ 107.50 all'anno), la sigillatura del televisore del ricorrente è ritenuta proporzionata. Il ricorso è inammissibile per manifesta infondatezza (decisione assunta a maggioranza di voti).

9. Sentenza [Hachette Filipacchi Presse Automobile e Dupuy](#) contro la Francia del 5 marzo 2009 (n. 13353/05)

Art. 10 CEDU, libertà di espressione; art. 14 CEDU, divieto di discriminazione; pubblicità indiretta di prodotti da fumo

L'azienda Hachette Filipacchi Presse Automobile pubblica la rivista mensile *Action Auto Moto*, il cui editore responsabile è Paul Dupuy. In seguito al fatto che *Action Auto Moto* ha pubblicato una foto di Michael Schumacher mentre festeggia una vittoria sul podio del Gran Premio d'Australia, i ricorrenti sono stati condannati al versamento di una multa di Euro 30.000 per pubblicità indiretta dei prodotti da fumo e a un risarcimento danni di Euro 10.000 al Comitato nazionale contro la dipendenza da tabacco. La marca di sigarette M., sponsor della scuderia del pilota, era visibile sulla manica di Michael Schumacher. Sulla manica destra della tuta di un altro pilota era riconoscibile la marca di sigarette W.

I ricorrenti eccevano dinnanzi alla Corte una violazione dell'articolo 10 CEDU in relazione alla loro condanna. Basandosi su quanto disposto dall'articolo 14 in combinazio-

ne con l'articolo 10 CEDU, essi hanno affermato che la disparità nel trattamento loro riservato rispetto ai mezzi audiovisivi, nelle cui trasmissioni sarebbe stata fatta della pubblicità indiretta mediante marchi presenti non solo sulle tute dei piloti o sui veicoli ma anche a bordo pista, sulle tribune o in altre postazioni fisse, rappresenta un'inaccettabile atto discriminatorio.

Art. 10: La Corte ha stabilito che la limitazione alla pubblicità di prodotti da fumo costituisce un importante pilastro nell'attività di prevenzione del tabagismo. Le esigenze cardine in materia di salute pubblica possono essere considerate prioritarie rispetto alle esigenze dell'economia e perfino a taluni diritti fondamentali come la libertà d'espressione. La Corte ha sottolineato l'influenza che la pubblicità può esercitare soprattutto sui giovani, che attribuiscono un'importanza particolare al raggiungimento di successi sportivi o finanziari. L'ammenda inflitta ai ricorrenti è elevata ma deve essere valutata in rapporto alle entrate delle riviste in questione. L'intervento può dunque essere giudicato necessario in una società democratica. La Corte ritiene che non vi sia stata violazione dell'articolo 10 CEDU (unanimità).

Art. 14 in combinazione con l'art. 10: La Corte ha stabilito che non esistono ad oggi tecnologie che consentano di occultare marchi, loghi o pubblicità nelle trasmissioni dei mezzi audiovisivi. È invece possibile evitare di fotografarli oppure nasconderli o comunque renderli irriconoscibili nelle immagini pubblicate sulla stampa. Inoltre l'eccezione al divieto di pubblicità indiretta dei prodotti da fumo per i mezzi audiovisivi vale solo in caso di trasmissioni in diretta. Mezzi audiovisivi e stampa non si trovano dunque in situazioni analoghe o comparabili. La Corte conclude che non vi è stata violazione dell'articolo 14 in combinazione con l'articolo 10 CEDU (unanimità).

10. Sentenza [Sanoma Uitgevers B.V. contro i Paesi Bassi del 31 marzo 2009 \(n. 38224/03\)](#)

Art. 10 CEDU, libertà di espressione; protezione delle fonti giornalistiche

L'azienda ricorrente pubblica diverse riviste, tra cui il settimanale *Autoweek*. In occasione di una gara automobilistica illegale, giornalisti della rivista hanno scattato fotografie dei partecipanti e dei veicoli, dopo aver garantito alle persone coinvolte che non ne avrebbero reso nota l'identità. Successivamente la società ricorrente ha dovuto consegnare tutte le foto alla Polizia, alla quale tale materiale serviva nel quadro di indagini su indiziati che avevano scardinato dei bancomat con l'aiuto di una ruspa, in quanto c'era motivo di supporre che uno dei veicoli potesse condurre ai colpevoli. Dopo che la ricorrente ha presentato ricorso, il Tribunale competente ha disposto la restituzione delle fotografie. Contestualmente ha consentito l'utilizzo delle informazioni dalle stesse ricavate a cura degli inquirenti, con la motivazione che la legge non garantisce in assoluto ai giornalisti la possibilità di appellarsi al segreto professionale, e gli interessi perseguiti con l'indagine sono in questo caso prioritari rispetto al diritto alla libera ricerca di informazioni. La ricorrente ha osservato dinnanzi alla Corte che l'obbligo di consegna delle fotografie rappresenta una violazione dell'articolo 10 CEDU.

La Corte richiama i criteri elaborati nel quadro della propria giurisprudenza relativa alla conciliazione tra gli interessi dell'azione penale e la tutela dei diritti dei giornalisti, argomentando che i reati perseguiti sono gravi, in quanto non solo erano rivolti contro la proprietà, ma hanno pure messo a repentaglio l'integrità fisica di terzi. Inoltre gli inqui-

renti hanno negato la possibilità di pubblicare le fotografie solo dopo che era stata pronunciata la minaccia di ricorrere alla violenza con potenziali esiti letali. La Corte ha inoltre tenuto conto del fatto che le informazioni ottenute erano pertinenti al procedimento penale, che ai fini dell'identificazione del veicolo in questione non esistevano alternative, che le informazioni non sono state impiegate per alcun altro scopo, che la fattispecie non ha comportato svantaggi per gli organizzatori della corsa e che un giudice ha preso parte alla confisca. Tenuto conto di tali circostanze, la misura adottata è ritenuta adeguata. Non si ravvisa violazione dell'articolo 10 CEDU (quattro voti a tre).

11. Sentenza [Barraco](#) contro la Francia del 5 marzo 2009 (n. 31684/05)

Art. 11 CEDU, libertà di riunione e associazione; blocco stradale

Il ricorrente, un autotrasportatore, ha preso parte – nel quadro di un'azione sindacale – a una cosiddetta “Operazione lumaca”. Dopo aver informato le autorità competenti con una settimana di anticipo, diciassette conducenti, tra cui il ricorrente, procedevano in autostrada a velocità ridotta uno accanto all'altro, in modo da costringere anche gli altri veicoli a procedere lentamente. Quando la Polizia ha notato che i tre veicoli in testa al corteo si erano fermati e bloccavano del tutto gli altri veicoli in circolazione, ne ha arrestato i conducenti, tra i quali il ricorrente, il quale veniva ritenuto colpevole di aver ostacolato la circolazione stradale e condannato a una pena detentiva di tre mesi con la condizionale e al pagamento di una multa di Euro 1500. Dinanzi alla Corte il ricorrente eccepiva la violazione della libertà di espressione (art. 10 CEDU) e della libertà di riunione e associazione (art. 11 CEDU).

In applicazione della giurisprudenza secondo cui la libertà di riunione e associazione in occasione di dimostrazioni sotto forma di adunanza o di corteo dimostrativo ha priorità rispetto alla libertà di pensiero e di espressione, la Corte ha esaminato le rimostranze presentate alla luce di quanto previsto dall'articolo 11 CEDU. La Corte ha sottolineato come il ricorrente sia stato condannato non per la sua partecipazione alla dimostrazione, ma per specifiche azioni compiute in quella circostanza, con le quali il ricorrente ha ostacolato la circolazione in maniera più grave rispetto a quanto normalmente accade quando si esercita la libertà di riunione e associazione. Dato che la Polizia ha arrestato i tre dimostranti al solo scopo di rimuovere il blocco completo della circolazione e che precedentemente aveva ripetutamente ricordato loro il divieto di fermarsi lungo l'autostrada e le relative sanzioni, la Corte ha ritenuto che le autorità abbiano proceduto con la tolleranza necessaria in questo tipo di manifestazioni. La condanna del ricorrente non pare dunque sproporzionata e non costituisce violazione dell'articolo 11 CEDU (unanimità).

12. Sentenza [Gütl](#) contro l'Austria del 12 marzo 2009; [Löffelmann](#) contro l'Austria del 12 marzo 2009; [Lang](#) contro l'Austria del 19 marzo 2009 (ricorso n. 49686/99; 42967/98; 28648/03)

Art. 14 CEDU, divieto di discriminazione, in combinazione con l'art. 9 CEDU, libertà di religione, servizio militare obbligatorio per i Testimoni di Geova

I ricorrenti svolgono funzioni para-sacerdotali tra i Testimoni di Geova. Dinanzi alla Corte lamentano di essere stati obbligati a prestare servizio militare o civile quando invece chi svolge funzioni religiose nell'ambito di comunità religiose riconosciute dalla legge è esentato, in virtù del diritto austriaco, da tale obbligo. I ricorrenti lamentano la violazione dell'articolo 14 CEDU in combinazione con l'articolo 9 CEDU.

In considerazione della loro importanza ai fini del funzionamento delle comunità religiose, l'esenzione di coloro che svolgono funzioni religiose dal servizio militare o civile ricade nell'ambito di applicazione delle tutele di cui all'articolo 9 CEDU. Di conseguenza risulta applicabile anche il divieto di discriminazione di cui all'articolo 14 CEDU.

Nell'esaminare se la disparità di trattamento lamentata dai ricorrenti sia oggettivamente e ragionevolmente fondata, la Corte richiama la sua sentenza *Comunità religiosa dei Testimoni di Geova e altre contro l'Austria* del 31 luglio 2008 (v. rapporto trimestrale 2/2008). In tale sentenza la Corte ha stabilito che uno dei criteri per il riconoscimento giuridico in quanto società religiosa, status che in Austria implica vari privilegi (tra cui l'esenzione di quanti svolgono funzioni religiose dal servizio militare o civile), è stato applicato arbitrariamente. Il mancato riconoscimento dei Testimoni di Geova come società religiosa viola pertanto l'articolo 14 in combinazione con l'articolo 9 CEDU. Dato che la disparità di trattamento nei confronti dei ricorrenti nei casi qui considerati discende da questo mancato riconoscimento in violazione della Convenzione, essa va ritenuta indiscutibilmente discriminatoria (unanimità nel caso *Gütl e Löffelmann*; 6 voti a 1 nel caso *Lang*).

13. Sentenza [Sergey Zolotukhin](#) contro la Russia del 10 febbraio 2009 (Grande Camera) (ricorso n. 14939/03)

Art. 4 protocollo 7 CEDU, divieto di doppia punibilità; precisazione della giurisprudenza

Nella mattinata del 4.1.2002 il ricorrente veniva condotto presso una stazione di Polizia per accertamenti. Nonostante avvertimenti e ammonimenti, il ricorrente non smetteva, nella stazione di Polizia, di insultare e intimidire i funzionari presenti, minacciando di uccidere il Maggiore K.. Il 4.1.2002 il ricorrente veniva condannato dal Tribunale distrettuale della regione, in virtù delle disposizioni di diritto penale amministrativo, a una pena detentiva di tre giorni per gli insulti e il mancato adeguamento agli ammonimenti. In data 23.1.2002 veniva avviato un procedimento penale contro il ricorrente, che veniva accusato di aver turbato l'ordine pubblico a causa degli impropri rivolti agli astanti nella stazione di Polizia. Da quest'accusa veniva però scagionato per mancanza di prove della sua colpevolezza. A seguito del comportamento tenuto nei confronti del Maggiore K., il ricorrente veniva invece condannato in virtù di una norma penale separata per aver insultato e minacciato un funzionario.

Il ricorrente invoca la violazione del divieto di doppia punibilità ai sensi dell'articolo 4 protocollo 7 CEDU.

In primo luogo la Corte ha verificato, sulla base dei criteri stabiliti in relazione al caso *Engel e altri contro i Paesi Bassi*, se la condanna del ricorrente in virtù delle disposizioni di diritto penale amministrativo abbia avuto per oggetto un reato ai sensi dell'articolo 4 protocollo 7 CEDU. La Corte ha confermato la natura penale della condanna principalmente in ragione della sanzione rappresentata da una privazione della libertà.

In secondo luogo la Corte ha verificato se uno dei reati imputati al ricorrente fosse sostanzialmente paragonabile all'infrazione amministrativa per la quale era stato condannato. Per rispondere a tale domanda la Corte ha richiamato i criteri finora adottati. Ad esempio, nel caso *Gradinger contro l'Austria*, si è basata sul "medesimo comportamento" del ricorrente. Nel caso *Olivera contro la Svizzera* la Corte ha però ritenuto che il "medesimo comportamento" può motivare più azioni che a loro volta possono essere giudicate nell'ambito di procedimenti differenti. Tuttavia, affinché una persona non possa essere perseguita due volte per una seconda infrazione che differisca dalla prima per la sola definizione, nel caso *Fischer contro l'Austria* la Corte ha ribadito il principio secondo cui è necessario verificare anche se le due fattispecie di reato presentano o meno gli stessi "elementi essenziali".

La Corte è conscia del fatto che l'adozione di approcci differenti può generare incertezze sul piano giuridico e ha quindi deciso in relazione al presente caso di fornire un'interpretazione armonizzata del concetto di "medesima infrazione" ai sensi dell'articolo 4 protocollo 7 CEDU. Tenuto conto degli effetti del principio *ne bis in idem* così com'è previsto in altri istituti internazionali, la Corte ha stabilito che il principio che mette in primo piano la qualifica giuridica di due azioni perseguibili limita in maniera eccessiva i diritti di un individuo. Mettendo l'accento su questo principio si corre il rischio di minare il principio del *ne bis in idem* garantito dal protocollo 7. Nell'interpretazione della Corte tale garanzia impedisce dunque il perseguimento o la contestazione di un secondo reato che si riferisca a fatti identici o che nella sostanza sono gli stessi cui si riferisce la prima infrazione.

Dato che il comportamento del ricorrente nei confronti del Maggiore K. è stato solamente oggetto della procedura penale, esso non comporta alcun problema per la Corte alla luce di quanto previsto dall'articolo 4 protocollo 7 CEDU. Per quanto riguarda gli altri insulti pronunciati dal ricorrente, la Corte constata che le medesime azioni sono state all'origine di due procedimenti intentati contro il ricorrente, uno amministrativo e l'altro penale. Nel complesso si deve ritenere che, ai sensi dell'articolo 4 protocollo 7 CEDU, le fattispecie perseguite siano in sostanza le stesse per i due comportamenti perseguibili. La Corte rammenta inoltre che la tutela di cui all'articolo 4 protocollo 7 CEDU non si riferisce semplicemente al diritto di non essere puniti due volte per lo stesso reato, ma anche al diritto di non essere perseguiti o deferiti alla giustizia due volte per la stessa azione. Di conseguenza non è rilevante il fatto che il ricorrente sia stato scagionato nell'ambito del secondo procedimento (unanimità).